



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

VIBO VALENTIA MARINA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400

e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia

ORDINANZA

ARGOMENTO:	Interdizione a mare - molo del porticciolo di Briatico
-------------------	---

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina:

VISTA la nota acclarata al protocollo n. 6906 in data 26.06.2024, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato il cedimento della base in calcestruzzo del pontile sito in località Baia delle Sirene a Briatico (VV);

RITENUTO pertanto, necessario emanare norme, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, a tutela della sicurezza della navigazione e a salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, nello specchio acqueo circostante il molo del Comune Briatico illustrato nell'allegato alla presente ordinanza, delimitati dai sottoelencati punti di coordinate (datum di riferimento WGS84):

A	38° 43' 37" N	016° 02' 28" E
B	38° 43' 38" N	016° 02' 28" E
C	38° 43' 40" N	016° 02' 31" E
D	38° 43' 39" N	016° 02' 33" E
E	38° 43' 37" N	016° 02' 30" E

è vietato:

1. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
3. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
4. svolgere attività di balneazione.

ORDINA

Articolo 1

Prescrizioni e divieti generali

1. Nell'area individuata al "Rende noto" della presente ordinanza, è **vietato**:
 - a) navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
 - b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
 - c) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
 - d) svolgere attività di balneazione.
2. Non sono soggetti al divieto di cui sopra i mezzi e il personale della ditta a cui sono appaltati i lavori, nonché i mezzi e il personale della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di emergenza e pronto soccorso che debbano accedervi per ragioni di servizio.

Articolo 2

Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente ordinanza, oltre che essere responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose e all'ambiente, incorrono, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita:
 - nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione o nel reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 dello stesso Codice;
 - nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 53 del D. lgs. n. 171/2005, se la violazione è compiuta alla condotta di un'unità da diporto;
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia.

Vibo Valentia Marina (data e numero del protocollo digitale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO
documento informatico firmato digitalmente
(D. lgs 07/03/2005, n. 82)

Stralcio di mappa

